



**CITTÀ DI MONOPOLI
(Città Metropolitana di Bari)**

VI Area Organizzativa – Polizia Locale – Protezione Civile

OGGETTO: Disciplina della Zona a Traffico Limitato nel comprensorio "Ex Ina Casa" - modifica della circolazione.

IL DIRIGENTE/COMANDANTE LA PL

PREMESSO

- il Comune di Monopoli rappresenta la Comunità cittadina, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico;
- l'art.7, il comma 9, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e suo Regolamento di Esecuzione ed attuazione, prevede che i Comuni provvedono con Deliberazione della Giunta a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, e il comma 1 lett. F) che prevede che la Giunta può stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo (...).

DATO ATTO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 28/12/2018 è stata approvata l'istituzione della Zona a Traffico Limitato "Ex Ina Casa", con dettagliata delimitazione del perimetro tra le seguenti strade: Via Procaccia, Via Europa Libera, Via Manghisi e Via Cadorna;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 14/02/2019, inoltre, è stata approvata la "Disciplina di gestione della ZTL - "Ex Ina Casa" e conferito incarico al Dirigente della VI A.O. Polizia Locale di adottare tutti i provvedimenti atti alla regolamentazione della circolazione all'interno della zona a traffico limitato de qua;

CONSIDERATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 20/05/2021 sono state apportate modifiche alle precedente disciplina dell'area ZTL "Ex INA CASA", prevedendone il periodo di funzionamento;

RITENUTO che, a seguito del rilascio dei PASS, si rende necessario dettare la disciplina della Zona a Traffico Limitato al fine di adeguare la normativa che regola l'accesso alle nuove modalità di controllo.

VISTO

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- lo Statuto Comunale;
- gli artt. 5, 6, 7 e 159 del Nuovo Codice della Strada.

RICHIAMATO il Disciplinare di gestione della ZTL "Ex Ina Casa, approvato con DGC 15/19 e ss.mm.ii.

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di disciplinare la Zona a Traffico Limitato, con l'istituzione del divieto di transito e di sosta all'interno del comprensorio denominato "Ex Ina Casa", con dettagliata delimitazione del perimetro tra le seguenti strade: Via Procaccia, Via Europa Libera, Via Manghisi e Via Cadorna, nella fascia oraria **dalle ore 20.30 alle ore 07.30, tutti i giorni, dal 12 giugno al 26 settembre 2021, inclusi festivi;**

2. di istituire all'interno della ZTL "Ex Ina Casa", in Via Padre Manghisi (lato sinistro nel tratto compreso tra via Cadorna e Via Europa Libera) e in Via Procaccia (Lato monti nel tratto compreso tra Via Cadorna e Via Europa Libera), la sosta riservata ai soli autorizzati muniti di PASS con previsione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 20.30 alle ore 07.30, dal 12 giugno al 26 settembre 2021;

3. di autorizzare la circolazione di velocipedi, ciclomotori e motocicli, dei veicoli al servizio delle persone con difficoltà nella deambulazione con esposizione del contrassegno, dei veicoli delle forze di polizia, dei mezzi di soccorso, dei servizi di pubblica utilità, dei veicoli delle imprese funebri e del trasporto pubblico.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a: Commissariato PS – Monopoli, Compagnia CC e Locale Stazione CC- Monopoli, Comando Compagnia G.d.F. – Monopoli, alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio, all'URP del Comune di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

AVVERTE

- Nelle aree di sosta, individuate dalla relativa segnaletica stradale, vige il divieto di sosta con rimozione coatta del mezzo per i veicoli privi di contrassegno o ritenuti tali per uso improprio o per mancata esposizione dello stesso. Ai veicoli cui non è consentito il transito e/o la sosta nella Z.T.L. si applica nelle ore di vigenza della stessa, fuori e dentro gli stalli o nelle aree di parcheggio, il divieto di sosta con rimozione. Fuori dagli stalli e dalle aree segnalate, fatti salvi i casi previsti sopra, per i veicoli cui è consentito il transito in Zona a Traffico Limitato, vige il divieto di sosta, eccetto che nelle aree stradali ove diversamente specificato.
- Nel caso di perdita o di variazione di uno o più requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno, l'interessato dovrà darne comunicazione all'Ufficio ZTL, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, per gli adempimenti conseguenti. Il PASS che autorizza alla sosta e/o alla circolazione nella ZTL deve essere sempre esposto o esibito al momento dell'accertamento. L'Ufficio ZTL della Polizia Locale effettua periodicamente dei controlli a campione per verificare la persistenza dei requisiti. Nel caso venga accertata la perdita di uno o più requisiti, gli organi preposti al controllo provvederanno a richiedere agli intestatari la restituzione del permesso entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione. Nel caso venga accertato l'utilizzo del contrassegno su di un veicolo diverso da quello riportato sul permesso stesso o l'utilizzo in condizioni diverse da quelle che ne hanno generato il rilascio, il permesso, se possibile, verrà immediatamente ritirato. In caso di impossibilità di ritiro immediato del permesso, l'Ufficio ZTL della Polizia Locale provvederà, su segnalazione degli accertatori, a richiedere agli intestatari la restituzione del permesso entro 30 giorni dalla notifica della comunicazione. Contestualmente all'accertamento della perdita dei requisiti o di abusi nell'utilizzo del permesso, l'Ufficio ZTL provvederà all'immediato ritiro del PAS.
- Il Personale della Polizia Locale e gli Ufficiali e Agenti di Polizia Stradale (ex art. 12 del D.Lgs. 285/92) sono incaricati dell'esecuzione del presente atto.
- Viene abrogato l'ordinanza dirigenziale 207/19 e ogni provvedimento, o parte di esso, in contrasto con il presente atto.

AVVISA

- Fatte salve le sanzioni per le violazioni previste dal Codice della Strada o da altre disposizioni di legge, incluse le disposizioni penali, l'omessa comunicazione nei termini prescritti dalla perdita o variazione dei requisiti che hanno determinato il rilascio del contrassegno, l'omessa restituzione nei termini previsti del contrassegno quando richiesto, l'utilizzo improprio del contrassegno, l'omessa esposizione del contrassegno in originale oppure che non lasci leggere il numero di targa del veicolo autorizzato, o l'utilizzo di fotocopie, e le altre violazioni alla presente ordinanza determineranno a carico dell'intestatario una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", secondo quanto disciplinato dalla legge 689/81;
- che, a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7/8/1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al Tribunale Amministrativo Regionale, sez. di Bari;
- che, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Codice della Strada – D. Lgs. 285/92 -, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura della segnaletica apposta, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, D.P.R. n. 495/92;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**Il Dirigente VI A.O.
Comandante Corpo di Polizia Locale
Dott. Michele Cassano**